

STATUTO

**COOPERATIVA DI
COMUNITA' ILEX SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIETRELCINA BN VIA GREGARIE-
FONTANA DEI FIERI SNC

Numero REA: BN - 145557

Codice fiscale: 01752470623

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-11-2025 - Statuto completo	2
--	---



Dott. **Androgio Romano**
NOTAIO

Allegato "B" all'atto ai miei rogiti in data 26 novembre 2025,
raccolta n.30414

PATTI DISCIPLINANTI IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
"COOPERATIVA DI COMUNITA' ILEX Società cooperativa sociale -
ETS".

ART.1 DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1 E' costituita, in conformità al disposto degli artt.2511 e segg. cod.civ. e nel rispetto dei dettami di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, al D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore), che ha attuato la delega per la riforma del terzo settore contenuta nella legge 6 giugno 2016, n.106, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n.106), alla Legge Regionale 2 marzo 2020, n.1, recante le "Disposizioni in materia di cooperative di comunità", al Regolamento regionale in attuazione dell'articolo 5, comma 2, della citata Legge Regionale n.1/2020, recante le "Procedure di iscrizione e cancellazione dall'Albo delle cooperative di comunità, nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento dello stesso", ed al Regolamento regionale 12 settembre 2022, n.9, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, della citata Legge Regionale n.1/2020, recante le "Procedure di iscrizione e cancellazione dall'Albo delle cooperative di comunità, nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento dello stesso", e successive loro modifiche ed integrazioni, una società cooperativa sociale a mutualità prevalente di comunità denominata **"COOPERATIVA DI COMUNITA' ILEX Società cooperativa sociale - ETS".**

1.2 La società, la quale si propone di agire con i terzi ed è disciplinata, in conformità al disposto dell'art.2519 cod.civ., dalle norme dettate in tema di società a responsabilità limitata in quanto compatibili, dovrà assolvere all'obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

1.3 La società potrà, nel rispetto della normativa vigente, essere parte di gruppi cooperativi paritetici, nonché, con deliberazione dei soci, aderire ad associazioni nazionali di categoria ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede legale.

ART.2 SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

2.1 La società ha sede legale in Pietrelcina (BN), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A., ai sensi e per gli effetti dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La società ha stabilito di fissare la propria sede legale nel Comune citato e di operare prevalentemente nell'ambito territoriale del Comune medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art.2 della già menzionata Legge Regionale 2 marzo 2020,

n.1, al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento, di declino economico, di degrado sociale o urbanistico.

2.2 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

I soci stessi sono tenuti a comunicare, entro dieci giorni, le variazioni del proprio domicilio a mezzo lettera raccomandata, anche recapitata a mano, indirizzata all'organo amministrativo.

2.3 L'organo amministrativo potrà provvedere al trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di cui al primo comma, nonché all'istituzione ed alla soppressione di filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e recapiti tanto in Italia che all'estero. La società potrà, altresì, dotarsi, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare del disposto dell'art.2299 cod.civ., di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile.

ART.3 DURATA

La società ha durata sino alla data del 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto si intenderà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo, in tale ipotesi, il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo finalizzato ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo della sede legale.

ART.4 OGGETTO SOCIALE

4.1 La Cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, lett.a) e b), della legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modifiche ed integrazioni, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai principi della solidarietà e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione sociale nei confronti di soggetti in stato di particolare difficoltà fisica, psichica, sociale e/o ambientale, attraverso il lavoro produttivo svolto insieme dai soci lavoratori abili e disabili, in stretto legame con le esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli enti pubblici.

4.2 La Cooperativa si configura, pertanto, come "cooperativa sociale a scopo plurimo", così come espressamente prevista e disciplinata dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.153 dell'8 novembre 1996 e nel rispetto della legge n.59/1992, e successive modifiche ed integrazioni.

4.3 Essa persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.117/2017, ed intende operare nel campo sociale attraverso lo svolgimento di attività diverse, comunque non vietate agli Enti del Terzo Settore, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

4.4 La Cooperativa intende promuovere le condizioni socio-culturali per il graduale inserimento delle persone suddette

nella società, in attività lavorative confacenti, ivi comprese le attività gestite nei propri centri. L'attività sarà necessariamente svolta in forma intersettoriale per favorire l'orientamento dei soci verso le funzioni più adeguate alle capacità ed attitudini di ciascuno, evitando in pari tempo l'effetto negativo della loro ripetitività. Sulla base di tali principi fondamentali, la Cooperativa intende dar vita ad una organizzazione in concorso con la solidale partecipazione del gruppo sociale di riferimento che persegua finalità sociali, economiche ed educative, affinché, attraverso il lavoro, possa realizzarsi piena integrazione tra i soggetti di pari dignità umana e sociale.

4.5 La cooperativa si propone, in coerenza con i crismi connotanti la categoria giuridica di appartenenza, di svolgere le proprie attività caratteristiche a favore dei propri soci cooperatori, sia lavoratori che utenti, in modo da far conseguire agli stessi condizioni lavorative o beni e servizi, a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza dei soci suddetti.

Essa, peraltro:

- si prefigge l'obiettivo di produrre vantaggi a favore dell'ambito territoriale di appartenenza, rivalutando le risorse umane, ambientali, culturali e sociali dello stesso, mediante la produzione di beni e di servizi idonei ad incidere stabilmente su aspetti fondamentali della vita in toto;
- si propone di valorizzare le competenze e le tradizioni culturali della popolazione residente nel territorio del Sannio, nonché le risorse proprie del territorio predetto con profusione di prevalente e non esclusiva attenzione a quelli ricompresi nei bacini del Tammaro, del Titerno e del Fortore, a mezzo perseguimento dello scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale e di migliorarne la qualità sociale ed economica della vita, attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali ed alla creazione di offerta di lavoro.

Lo scopo sociale è, in particolare, indirizzato alla promozione dell'autorganizzazione dei cittadini, con particolare riguardo a quelli dell'ambito territoriale di appartenenza, per il soddisfacimento dei loro bisogni e di quelli delle rispettive comunità, con particolare riguardo alla promozione ed alla diffusione di una cultura ambientale ed etica, orientata all'utilizzo responsabile delle risorse naturali, alla valorizzazione di pratiche di risparmio energetico e di incentivazione dell'impronta ecologica nella gestione domestica e nelle attività produttive, nonché alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

La presente cooperativa di comunità, a pena di cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative di comunità di cui al-

l'articolo 5, si propone di svolgere, in via stabile e principale, una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), ovvero altri servizi per la comunità e per il territorio di appartenenza, tra cui:

- a) interventi di rigenerazione urbana integrata ecocompatibile, di auto recupero e gestione per finalità sociali e collettive di beni immobili in disuso o abbandonati, anche mediante le pratiche di autocostruzione;
- b) promozione di attività eco-turistiche e servizi di mobilità sostenibile;
- c) interventi per favorire la residenza e contrastare lo spopolamento;
- d) servizi di pagamento, previo ottenimento della relativa autorizzazione o licenza produzione e gestione di beni e servizi di pubblica utilità (es. energia elettrica da fonti rinnovabili, servizi idrici, trasporti pubblici, servizi postali, ecc.) sia come unico fornitore che in alternativa a quelli già esistenti;
- e) servizi di natura informatica;
- f) servizi bibliotecari e noleggio di libri;
- g) agricoltura, in aggiunta all'agricoltura sociale ed intesa come settore di intervento della cooperativa di comunità sia per recuperare terreni incolti o per produzioni tipiche locali;
- h) attività di valorizzazione delle tradizioni tipiche locali e della trasmissione inter-generazionale dei saperi;
- i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente elenco;
- j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- k) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente elenco, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- l) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;

m) ogni altra attività coerente con le finalità previste dalla legge regionale istitutiva delle cooperative di comunità.

4.6 La cooperativa, senza fini di speculazione privata ed in spirito di mutualità ai sensi e per gli effetti art.2511 e ss. cod.civ., ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività: Attività riconducibili alla lettera A) dell'art.1 della legge n.381/1991:

- l'erogazione di servizi di sostegno e di accoglienza a beneficio di persone indigenti, di profughi e di immigrati indigenti, con particolare attenzione alle popolazioni provenienti dalle zone di conflitto e dalle zone più povere e disastrose;
- l'erogazione dei servizi di sostegno e di accoglienza degli stranieri in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare, con particolare attenzione ai richiedenti asilo, ai rifugiati ed ai titolari di protezione sussidiaria o umanitaria;
- l'erogazione di servizi di sostegno e di accoglienza a favore di famiglie numerose e disagiate, con particolare riferimento agli extracomunitari, sia residenti nei paesi del terzo Mondo che in Italia;
- la promozione e l'organizzazione di attività, di campagne e di progetti di cooperazione e di solidarietà internazionale, fondati sulle relazioni tra comunità, sulla cooperazione decentrata, sui gemellaggi tra esperienze della società civile e non governativa e sull'aiuto concreto in situazioni di emergenza umanitaria, di sostegno allo sviluppo, di costruzione e di difesa dei diritti umani, di pacificazione nelle aree di conflitto;
- l'erogazione, a beneficio di richiedenti asilo, di rifugiati e di titolari di protezione sussidiaria o umanitaria, di servizi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana per gli ospiti delle comunità; di servizi di orientamento all'assistenza sanitaria, all'integrazione lavorativa ed abitativa, alla formazione, alla qualificazione e riqualificazione professionale ed al riconoscimento dei titoli di studio pregressi; di servizi di orientamento all'inserimento scolastico dei bambini e degli adolescenti; di servizi di orientamento ed assistenza al rimpatrio volontario ed all'accesso ad informazioni aggiornate sulla situazione dei paesi d'origine;
- l'erogazione del servizio di assistenza a beneficio di soggetti giuridici indigenti, mandati anche dalle parrocchie o da altri istituti similari per la fornitura di abiti, cibo ed altro;
- la realizzazione e la gestione di strutture di accoglienza diurne e/o residenziali per l'accoglienza di migranti e di stranieri, di minori e di giovani a rischio di esclusione sociale, di anziani autosufficienti e non, di portatori di

handicap fisico e/o psichico, di ragazze madri e di altri soggetti non autosufficienti;

- la gestione di case famiglie, di appartamenti protetti, di residenze, di comunità, di day hospital, di centri diurni, di centri crisi e di qualsiasi altro tipo di struttura, residenziale e non, che migliori, favorisca e sviluppi i programmi di intervento finalizzati all'accoglienza, alla riabilitazione ed alla socializzazione;

- l'erogazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi;

- l'attività di prevenzione psico-socio-sanitaria;

- l'attività di assistenza socio-sanitaria, terapeutica e riabilitativa domiciliare e non;

- la gestione di centri di riabilitazione fisica e psichica per malati cronici e non;

- l'organizzazione e la realizzazione di attività socio-terapiche (feste, gite, organizzazione e partecipazione ad iniziative culturali, sportive, sociali), di laboratorio (pittura, scultura, disegno, restauro, modellismo, musica, teatro ed altre attività manuali e pratiche), di fattorie didattiche, di ludoteche e di cineforum, che favoriscano la socializzazione e la partecipazione alla vita comunitaria;

- lo svolgimento delle tecniche di ippoterapia, di onoterapia e di pet-terapia;

- la realizzazione di iniziative e l'erogazione di servizi terapeutici e di accoglienza, di assistenza nelle forme e nei modi ritenuti utili per il recupero della persona tossicodipendente e/o alcolodipendente;

- l'espletamento di attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

- la gestione di centri di riabilitazione;

- la gestione di centri diurni e di altre strutture con carattere animativo, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché ad altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

- la gestione di servizi di trasporto di persone, ivi compresi i portatori di handicap, per privati ed enti pubblici, e la gestione del servizio di scuolabus;

- la gestione di asili nido e di strutture similari, di giardini aperti, di ludoteche e di spazi-gioco;

- l'erogazione del servizio di baby-sitting;

- la gestione di scuole materne e di altre strutture scolastiche ed educative per minori;

- la gestione di comunità alloggio per minori e giovani in difficoltà, nonché di centri di pronto intervento;

- la gestione di centri ricreativi diurni, di centri di aggregazione giovanile e di strutture di vacanza per minori;

- la gestione dell'attività di trasporto sanitario in emer-

genza (118) e delle relative centrali operative e, in particolare, del trasporto di infermi e di disabili con ambulanze ed automediche e del trasporto del sangue e degli organi, avvalendosi non solo di propri mezzi, ma anche di automezzi concessi in comodato d'uso o da gestire a seguito di convenzioni o di protocollo di intesa;

- la fornitura di pasti preconfezionati per qualsiasi tipo di comunità (scuole, mense aziendali e scolastiche, ospedali, cliniche, case di riposo, etc.);

- la gestione di mense di ogni genere e tipo (presso scuole, aziende, fabbriche, uffici ed ospedali);

- l'espletamento del servizio di sorveglianza diurna e notturna di tipo sanitario;

- l'organizzazione di gite e di escursioni di ogni tipo, incluse quelle per le cure termali e per le terapie in genere nell'ambito dei servizi socio-sanitari;

- il telesoccorso, la teleassistenza e la telemetria;

- la realizzazione e la gestione di strutture per animali da affezione;

- l'attività di sostegno e di accompagnamento scolastico per minori, in via prioritaria ma non esclusiva, di immigrati, di nomadi e di locali;

- l'attività di sensibilizzazione e di animazione delle comunità locali per renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione delle persone in difficoltà, con particolare attenzione a tutte le fasce in pericolo di esclusione sociale;

- l'attività di integrazione culturale e sociale rivolta in modo particolare, ma non esclusivo, alle persone immigrate (comunitarie ed extracomunitarie), all'assistenza ed alla tutela degli stranieri ed alle donne straniere;

- l'attività di formazione, di informazione e/o di formazione professionale, di ricerca e di rilevazione dati;

- l'attività di consulenza e di orientamento dei soggetti a rischio di esclusione sociale attraverso centri di ascolto e sportelli informativi;

- l'attività di promozione della cultura della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza;

- l'animazione educativa territoriale: la gestione e l'animazione di spazi pubblici e privati destinati ad attività ricreative, educative e di aggregazione per il tempo libero, ad aree verdi, a ludoteche, ad attività di animazione itinerante (ludobus, giocabus etc.) e ad animazione di strada;

- l'attività di educazione ambientale, culturale, storica e sociale;

- l'assistenza scolastica e la gestione di strutture scolastiche di ogni ordine e grado;

- la gestione di centri per l'infanzia: asili nido, giardini per l'infanzia, spazi incontro, sportelli per la neonatalità e l'infanzia;

- la gestione di consultori familiari e l'erogazione di ser-

vizi di mediazione familiare, di promozione del ruolo e del valore educativo dell'istituto familiare;

- l'accompagnamento motivazionale delle coppie all'affido e/o all'adozione di minori;

- l'attuazione di progetti di sviluppo per l'infanzia svantaggiata nei Paesi emergenti, anche attraverso il sostegno a distanza, con programmi alimentari, educativi, sanitari e ricreativi;

- la collaborazione con l'ONG, le comunità e/o con gli enti italiani e stranieri per la realizzazione di progetti comuni;

- l'erogazione di servizi per l'adozione internazionale, secondo il principio della sussidiarietà, con supporto specifico alle famiglie adottive;

- l'attività di animazione ed di sostegno alle attività ospedaliere e/o ambulatoriali rivolte a soggetti in difficoltà;

- le azioni di sostegno e di accoglienza per minori, adolescenti e giovani con disagi familiari e sociali;

- la realizzazione di programmi di intervento finalizzati a contrastare il fenomeno della prostituzione minorile e non (italiana e straniera);

- le azioni di contrasto e di prevenzione dei maltrattamenti e delle violenze, anche sessuali, su minori e donne;

- la gestione di centri socio-educativi: opportunità scolastiche ed extrascolastiche;

- l'attività di accompagnamento, di sostegno e di crescita motivazionale dei minori a rischio drop-out, inseriti nei circuiti dello sfruttamento e del lavoro sommerso, favorendo, in collaborazione con famiglie, scuola e comunità ecclesiale, associazionismo ed altre agenzie educative;

- la prevenzione del lavoro minorile e sommerso, attraverso l'attività di accompagnamento al lavoro e la gestione di centri e di sportelli vocati all'informazione, alla formazione, all'orientamento, alla consulenza e all'accompagnamento al lavoro;

- la promozione e l'erogazione di servizi educativi di ogni genere e specie;

- l'attività di formazione finalizzata alla crescita umana, sociale, politica, civile e culturale dei cittadini del nostro territorio, contrastando povertà culturale e degrado socio ambientale;

- l'attività di informazione, di educazione e di assistenza agli operatori, al fine di una più adeguata utilizzazione delle loro capacità lavorative e professionali, attraverso corsi di aggiornamento per ottimizzare il livello delle loro prestazioni, promuovendo la partecipazione societaria e di servizio del volontariato qualificato, responsabilizzato e continuativo nel suo ruolo di promozione dei vincoli della solidarietà nel tessuto sociale;

- la gestione di attività di formazione e di addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione e del Fondo So-

ciale Europeo e di altri pubblici e/o privati, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica, nonché le specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative;

- l'attività di informazione, di formazione, di orientamento e di aggiornamento professionale;

- l'attività di formazione professionale per le professioni sanitarie;

- l'attività di formazione per alimentaristi;

- l'attività di formazione tecnico-superiore;

- l'attività di formazione universitaria;

- l'attività di aggiornamento professionale per insegnanti a distanza e in presenza, finanziata ed autofinanziata, e comunque la realizzazione di qualsivoglia attività ed iniziativa formativa in conformità con le norme Comunitarie, Nazionali, Regionali e Provinciali in tema di formazione professionale;

- l'attivazione di iniziative di formazione professionale rivolte a particolari categorie di soggetti (handicappati, tossicodipendenti, minori a rischio, carcerati, extracomunitari, ecc), finalizzate all'acquisizione di competenze e di abilità spendibili sul mercato del lavoro e/o legate a interventi di inserimento lavorativo, anche all'interno degli Istituti di Prevenzione e di Pena e di altre strutture pubbliche e private;

- l'erogazione di servizi per l'orientamento scolastico e professionale e per l'osservazione di fenomeni attinenti al mercato del lavoro ed alle politiche attive del lavoro e sociali;

- la promozione di incontri, di dibattiti, di convegni, di workshop e di seminari su problemi di preminente interesse socio-politico ed economico;

- la promozione di iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di divulgazione dell'intervento sociale, anche attraverso l'impiego ed il coinvolgimento dei mass media e di tutti i soggetti interessati alla promozione della comunità locale;

- la collaborazione con Enti locali, Aziende ASL ed Ospedaliere, con Enti Pubblici e Privati, con Università, con scuole di ogni ordine e grado, con enti, con consorzi e con associazioni che perseguano in campo locale, nazionale o internazionale, finalità similari o svolgano comunque attività analoghe a quelle della cooperativa;

- l'attività di formazione ai soci della cooperativa;

- la pubblicazione di materiali informativi e formativi utili alla diffusione di conoscenze sulle tematiche sociali;

- la gestione di spazi socio-educativi ed il trasporto per l'integrazione dei soggetti svantaggiati;

- la progettazione di servizi e di interventi nel sociale;

- l'erogazione di servizi di ingegneria e di consulenza fi-

nalizzati alla realizzazione di strutture e di attrezzature connesse allo svolgimento di attività sociali, ambientali e culturali;

- la progettazione e la gestione di attività di turismo sociale con l'esclusione della gestione di strutture residenziali;

- l'erogazione dei servizi di assistenza e di consulenza legale, fiscale e contabile a favore delle categorie di soggetti svantaggiati;

- la realizzazione di tutte quelle attività ed iniziative preordinate a promuovere la "formazione della persona", privilegiando volte a favorire maggiormente la partecipazione di persone emarginate e svantaggiate e che comunque rispondano ai bisogni della comunità;

- l'organizzazione e la gestione di attività educative e di servizi di puericultura continuata e temporanea, rivolti a soggetti giuridici di età prescolare, quali, ad esempio, asili nido, scuole materne, doposcuola,

- l'organizzazione e la gestione di attività complementari all'insegnamento della scuola primaria e secondaria inferiore e superiore che siano di ausilio alla didattica dell'insegnamento istituzionale e del programma degli stessi;

- l'organizzazione e la gestione di attività ludico-educative e motorie a beneficio di soggetti giuridici di età prescolare, scolare e pre-adolescenza, quali, ad esempio, campi da gioco estivi, case di vacanza, ludoteche, etc.;

- l'organizzare e la gestione di attività assistenziali, di cura e di vigilanza, a carattere domiciliare o simile, in strutture e centri residenziali o semiresidenziali, a favore di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap, e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;

- la gestione di servizi territoriali a carattere residenziale, semi-residenziale o in strutture protette che si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di enti pubblici e privati, dello Stato, Province, Comuni e di istituzioni pubbliche e private comunque denominate;

- la promozione e la gestione di iniziative medico-psico-pedagogico e sociali, volte alla prevenzione degli handicap, del disadattamento psico-sociale ed alla riabilitazione mediante idonei trattamenti specialistici atti a favorire e stimolare lo sviluppo ed il recupero sociale, psico-intellettuale e motorio dei soggetti svantaggiati nelle strutture educative, scolastiche e sociali e nel mondo del lavoro;

- la promozione e la gestione di servizi di tipo residenziale, del tipo "aperto", per persone prive di idonea sistemazione familiare o in particolari situazioni e difficoltà;

- la gestione delle attività socio-sanitarie da svolgersi

all'interno delle piccole case della Salute, offrendo un riferimento territoriale sia per l'orientamento sanitario, che per la segnalazione di bisogni e per l'accesso a servizi socio-assistenziali offerti da CRI e, in particolare, per la gestione delle prestazioni sanitarie di telemedicina, assistenza sanitaria, trasporto sociale anche attraverso rapporto di collaborazione tra la CRI e le Istituzioni socio sanitarie di riferimento (Comuni e Asl);

- la gestione e la promozione di attività funzionali a proteggere ed a promuovere la salute (ciò include l'informazione e la formazione riguardo gli stili di vita sani e le pratiche di primo soccorso;

- l'organizzazione e la gestione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, incluse attività di telemedicina, assistenza sanitaria di base e servizi di monitoraggio e prevenzione;

- l'erogazione dei servizi di trasporto sociale e sanitario, anche mediante mezzi propri o messi a disposizione da enti partner;

- lo sviluppo, il coordinamento ed il mantenimento di rapporti di collaborazione con le Istituzioni socio-sanitarie territoriali di riferimento, ivi compresi Comuni, Aziende Sanitarie Locali (ASL) e Croce Rossa Italiana, al fine di assicurare continuità assistenziale e integrazione dei servizi;

- il proseguimento, il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti, dei servizi e delle attività avviati nell'ambito del progetto "Piccole comunità in salute", cod. prog. 2020 - CUR - 00873, finanziato da Fondazione CON IL SUD e avente come capofila la Società Cooperativa Sociale per Azioni ETS Il Melograno, progetto finalizzato tra l'altro all'avvio delle suddette attività presso le Cooperative di Comunità ed al loro adeguamento alla normativa vigente in materia di cooperative di comunità;

- la promozione di modelli di welfare comunitario, favorendo la partecipazione attiva della popolazione locale e delle Cooperative di Comunità alla gestione dei servizi socio-sanitari territoriali.

Attività riconducibili alla lettera B) dell'art.1 della legge n.381/1991:

- l'import-export, la trasformazione, la diffusione, la vendita e la commercializzazione, all'ingrosso ed al minuto, di prodotti agricoli ed artigianali;

- l'organizzazione e la gestione di corsi, di lezioni, di seminari, di dibattiti e di conferenze per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale, a beneficio di soci e di non soci, per singole figure professionali o specializzazioni, allo scopo di elevare il grado delle prestazioni, nonché di ricerche, anche culturali, nei campi di attività esercitati dalla cooperativa;

- l'erogazione di servizi e di consulenza relativamente allo sviluppo di attività correlate all'oggetto sociale;

- il compimento di tutti gli atti ed i contratti per l'esercizio delle attività sociali, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i contratti di locazione, di appalto, di fornitura, di somministrazione, nonché l'acquisto in genere, di macchinari, di attrezzi e di utensili;
- lo svolgimento di lavorazioni agricole a favore di terzi con propri mezzi;
- la progettazione, la messa in opera, la gestione e la manutenzione di opere e di arredo a verde e di piante;
- la progettazione e la manutenzione del verde pubblico e privato;
- la progettazione e la gestione di iniziative agrituristiche;
- la creazione di vivai e di serre sociali funzionalmente allo scopo di fornire ai singoli soci ed a terzi piantine selezionate esenti da virus e da altre patologie in genere;
- l'erogazione di consulenza ed assistenza tecnica, operativa e promozionale in agricoltura ai soci ed a terzi;
- l'erogazione dei servizi di raccolta di prodotti agricoli, di coltivazione dei fondi, di taglio di boschi, di rimboschimento e di forestazione, di giardinaggio, di allevamento di animali e di impiego di macchine ed attrezzature agricole;
- la realizzazione e la gestione di impianti di macellazione e di trasformazione di carni, anche in accordo con enti pubblici;
- l'istituzione e la gestione di stalle sociali, di allevamenti in genere e di alpeggi collettivi per conto dei soci;
- l'effettuazione di acquisti collettivi di prodotti utili all'agricoltura ed alla zootecnica, istituendo e gestendo, a tal fine, anche depositi e magazzini;
- la promozione di forme di assistenza tecnica, l'organizzazione di corsi di qualificazione, di gite sociali e dimostrative, nonché l'introduzione di sistemi di trattamenti alle colture, alle piante ed ai terreni per il miglioramento tecnico e l'incremento della produzione;
- il razionale utilizzo delle unità immobiliari dei soci ai fini della promozione e della gestione di servizi ricettivi collettivi e coordinati (albergo diffuso) per lo sviluppo dell'offerta turistica, nonché l'assunzione dai non soci, in proprietà, in locazione, in comodato o con altro titolo, di unità immobiliari da destinare alle stesse finalità;
- l'erogazione di servizi ricettivi e turistici, anche attraverso la gestione di iniziative d'animazione turistica per la valorizzazione dell'area lagunare e delle aree territoriali locali e attraverso l'organizzazione e la gestione di iniziative di marketing turistico;
- l'organizzazione ed il coordinamento della ricettività esistente, anche attraverso la promozione e la gestione di attività finalizzate alla commercializzazione di offerte di pacchetti turistici, ivi comprese le iniziative promozionali e pubblicitarie;

- la promozione, l'organizzazione e la gestione di mostre, di fiere, di manifestazioni espositive, di convegni, di manifestazioni tematiche e di altre iniziative finalizzate alla valorizzazione del territorio nelle sue componenti sociali, culturali, tradizionali, turistiche ed economiche, anche in collaborazione con altri enti sia pubblici che privati;
- la gestione di servizi turistico-ricreativi e d'ospitalità in genere, sia mediante la gestione di strutture ricettive e turistiche di qualsiasi tipo che tramite la gestione di impianti turistici e di servizi collegati al turismo, quali i servizi di trasporto in generale;
- la produzione, la trasformazione, il confezionamento, la conservazione ed il collocamento sul mercato dei prodotti agricoli biologici e non, i relativi sottoprodotti e loro derivati, propri, conferiti dai soci o, in misura non prevalente, acquistati o di proprietà di terzi, programmando la qualità e le quantità che i soci si impegnano a produrre e a mettere a disposizione della cooperativa per la vendita, assistendo i soci stessi nella definizione e nell'attuazione dei loro programmi e piani operativi;
- l'acquisto o l'assunzione in godimento di terreni, per coltivarli a conduzione unita oppure a conduzione divisa ma con unità direttive;
- la raccolta, il trattamento, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e dei relativi diversi costituenti (umido, secco riciclabile, secco non riciclabile);
- la raccolta differenziata, il trattamento, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani e dei residui suscettibili di recupero e/o di riutilizzo, dei rifiuti ingombranti e degli imballaggi;
- lo spazzamento stradale, lo svuotamento dei cestini lungo le strade, l'estirpazione delle erbacce nelle pertinenze delle strade e dei marciapiedi, la pulizia delle cunette, delle griglie dei pozzetti stradali, il lavaggio e la disinfezione stradale, la pulizia delle deiezioni canine, la raccolta delle siringhe abbandonate, il controllo del territorio e la segnalazione di eventuali discariche abusive;
- il lavaggio e la disinfezione dei contenitori per la raccolta e la manutenzione dei rifiuti;
- la raccolta, il trattamento, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani;
- la raccolta, il trattamento, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi;
- la pulizia delle aree adibite a mercato;
- la produzione, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione, il confezionamento, la distribuzione, la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, e l'import-export di prodotti provenienti da agricoltura biologica e non;
- la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, l'utilizzo, la valorizzazione e la commercializzazione, al-

l'ingrosso ed al dettaglio, dei prodotti zootecnici, ottenuti prevalentemente dall'allevamento di animali;

- la produzione, il confezionamento, la distribuzione e la commercializzazione di cibi pronti e precotti di qualsiasi tipo e specie;
- l'ideazione, la progettazione, la realizzazione e la commercializzazione di disegni, di immagini, di cartelloni, di insegne, di targhe, di cataloghi, di etichette e di quant'altro di attinente al settore della grafica in genere;
- la stampa di qualsiasi immagine o testo effettuata con qualsivoglia supporto e tecnica disponibile;
- la produzione ed il commercio dei prodotti necessari ad ogni tipo di stampa ed alle realizzazioni pubblicitarie, compresi i relativi supporti per i beni ed i servizi;
- l'espletamento, per conto proprio e/o di terzi, dell'attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni di quotidiani, di settimanali e di mensili tramite l'utilizzazione di mezzi di comunicazione di ogni genere e tipo (radio, televisione, internet, carta stampata, etc.);
- la pubblicazione, anche a mezzo stampa, di opuscoli di carattere promozionale e pubblicitario, di riviste e di periodici, di libri e di giornali;
- la creazione e la gestione di centri per l'acconciatura dei capelli;
- la creazione e la gestione di centri per l'estetica ed il miglioramento fisico delle persone, di centri di medicina estetica e di cura del corpo, di centri di salute e di benessere, nonché di palestre;
- la pulizia ed il trucco del viso;
- l'effettuazione di massaggi, di tecniche modelling e di depilazioni corporali;
- l'organizzazione, la promozione e la gestione, per commitenza ed utenza pubbliche e private, di ristoranti, di pizzerie, di rosticcerie, di tavole calde, di pub, di vinerie, di birrerie, di pasticcerie, di bar, di mense, di gelaterie, di yogurterie e di sale da tè, nonché dell'attività di gastronomia in genere, con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ivi inclusi alcolici e super alcolici;
- l'organizzazione, la promozione e la gestione, per commitenza ed utenza pubbliche e private, di servizi di catering, di banqueting, di buffet e di ricevimenti;
- la produzione, la trasformazione, il confezionamento, la distribuzione e la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, di prodotti agroalimentari ed alimentari e di bevande di ogni genere e tipo;
- la realizzazione e la commercializzazione di manufatti e di articoli di fattura artigianale di ogni genere e tipo in plastica, in gomma, in legno, in sughero, in vimini, in ceramica, in ferro ed in metallo;

- la realizzazione e la commercializzazione di oggetti (arredo, oggettistica e quanto altro), a mezzo utilizzazione di materiali di riciclo);
- la promozione dell'attività di riciclo mediante l'organizzazione di seminari, di laboratori e di attività educative/ricreative;
- il trasporto su strada, per conto proprio e/o di terzi, di persone e di cose;
- l'autotrasporto su strada, per conto di terzi, di persone, di merci e di cose di ogni genere e tipo, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale;
- il trasporto, l'autotrasporto e la spedizione di cose e di merci per conto proprio e/o di terzi;
- l'esecuzione di tutte le attività di organizzazione, di coordinamento e di razionalizzazione dei servizi e/o delle risorse funzionali a supportare ed a facilitare l'attività di autotrasporto;
- l'erogazione dei servizi di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione ambientale;
- la pulizia di locali privati e pubblici;
- l'erogazione dei servizi di disinfestazione e di disinfezione di edifici, di navi, di treni e di aeroplani;
- l'erogazione del servizio di fumigazione;
- l'erogazione del servizio di allontanamento di volatili per scopi igienico-sanitari;
- l'erogazione di servizi integrati di gestione degli edifici e, in particolare, l'erogazione dei servizi di pulizia generale di interni, di manutenzione ordinaria, di smaltimento dei rifiuti, di approvvigionamento di energia, di portineria, di sorveglianza, di smistamento della posta, di reception e di lavanderia;
- l'ottimizzazione, accertandone la conformità alle prescrizioni normative vigenti in materia, della qualità e della sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro;
- l'effettuazione di studi, di ricerche, di consulenza e di interventi finalizzati a tutelare la sicurezza dei lavoratori ed a prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli per la salute;
- l'identificazione e l'accertamento del controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento degli ambienti lavorativi ed extralavorativi;
- l'assunzione di appalti da parte di pubbliche amministrazioni, di società, di enti e di privati per l'esecuzione di tutte le opere, per l'espletamento di tutte le attività e per l'erogazione di tutti i servizi direttamente e/o indirettamente riconducibili al presente oggetto sociale.

La cooperativa potrà porre in essere tutte le attività che rispondono ai bisogni che la comunità reputa prioritari e, in particolare, quelli che la mano pubblica ovvero l'iniziativa

privata non riescono a garantire; essa, in particolare, potrà richiedere autorizzazioni amministrative per la vendita diretta al pubblico dei propri prodotti agricoli, artigianali, editoriali e culturali e disporre di punti vendita esterni, partecipare a fiere, mercati e manifestazioni pubbliche; utilizzare il diritto di superficie su aree di proprietà di pubbliche amministrazioni o di altri Enti, società o privati, per raggiungere gli scopi sociali; svolgere qualunque altra azione, attività o operazione necessaria per il conseguimento degli scopi sociali.

Viene espressamente precisato dai costituenti che le attività di cui al presente oggetto sociale verranno svolte impiegando razionalmente e produttivamente le prestazioni lavorative dei soci, secondo le capacità professionali e le attitudini personali di ognuno, anche utilizzando il lavoro di persone socialmente svantaggiate, di tossicodipendenti e di disabili, il tutto avvalendosi di tutte le provvidenze, gli incentivi e le agevolazioni della Comunità Europea, dello Stato, della Regione e di altri Enti.

4.7 La Cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e privato, nel precipuo scopo di contribuire alla formazione dei soci, instaurando rapporti anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operativa.

Per tutte le attività in ordine alle quali si rendesse necessario l'apporto di professionisti muniti dei necessari titoli abilitativi, la società si avvarrà dell'opera di detti professionisti.

4.8 La cooperativa può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie o comunque utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché fra l'altro, ai soli fini esemplificativi:

- a) assumere interessenze, quote e/o partecipazioni, anche azionarie, sotto qualsiasi forma, in altre società, imprese, associazioni, consorzi ed enti, nazionali ed esteri, aventi finalità compatibili, nei limiti di legge;
- b) favorire e sviluppare il movimento cooperativo, attraverso la promozione di iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive;
- c) intervenire in licitazioni, gare, bandi ed appalti di qualsivoglia genere, provvedendo all'acquisto, anche nell'ambito di procedure concorsuali, di beni mobili, immobili e mobili registrati per finalità strumentali al raggiungimento degli scopi sociali;
- d) costituire associazioni temporanee di scopo, ovvero organismi, anche societari, normativamente equipollenti alle medesime, con imprese ed enti, aventi finalità compatibili, nei limiti di legge;

e) perfezionare accordi di concessione o fruizione aventi ad oggetto la reciproca messa a disposizione di requisiti, certificazioni, professionalità e curricula (avvalimenti), funzionalmente all'esecuzione di appalti, commesse e contratti di prestazione d'opera.

4.9 Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso rispettate, le seguenti condizioni:

a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le attività coordinate che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali di cui all'art.1 della legge n.381/91;

b) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento espresso alle lettere "A" e "B" dell'art.1 della legge n.381/91.

4.10 Le cooperative di comunità, per il raggiungimento dei fini sociali e per l'adeguato soddisfacimento delle esigenze della collettività, possono predisporre progetti integrati che riguardano le attività di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.112/2017, nonché quelle previste dalla presente legge.

ART.5 SOCI

5.1 Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà mai essere inferiore al numero minimo previsto dalla legislazione vigente.

Possono essere soci della presente cooperativa di comunità:

a) le persone fisiche che sono residenti, o sono state residenti, o che operano con carattere di continuità nella comunità interessata, oppure che sono ad essa legate in maniera non occasionale;

b) le persone giuridiche che hanno fissato la propria sede legale o operativa nella comunità interessata, o che in essa operano con continuità.

c) coloro che esercitano arti, mestieri, professioni od attività inerenti allo scopo della cooperativa e che, per la loro attitudine, capacità o specializzazione professionale, possano cooperare all'esercizio dell'impresa sociale ed al suo sviluppo, usufruendo dei servizi e delle prestazioni da questa resa a favore dei soci.

La partecipazione alla vita sociale non è fornita del requisito della temporaneità.

Ciascuno dei soci vanta il diritto di voto per la nomina di organi direttivi della società, per l'approvazione e le modificazioni dei patti sociali, nonché ai fini della predisposizione di regolamenti.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-

zionamento dell'Ente e comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

5.2 L'ammissione di un nuovo socio, la quale non determina modificazione dei presenti patti sociali, è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato ad entrare a far parte della compagine sociale, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall'art.2528 cod.civ..

5.3 Ai sensi dell'art.2527 cod.civ., non possono divenire soci coloro che esercitino in proprio imprese identiche od affini con quella della cooperativa.

5.4 I soggetti svantaggiati di cui all'art.4 legge n.381/1991, devono ricoprire almeno il 30% dei lavoratori occupati in Cooperativa; gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono rivestire la qualità di soci.

5.5 Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo 2 della più volte menzionata legge 8 novembre 1991, n. 381; essi presteranno la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale, nei settori di cui allo scopo sociale e all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Possono essere soci utenti le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici, gli altri enti privati e le società che abbiano interesse a divenire utenti di energia elettrica e di altri servizi resi dalla cooperativa in conformità all'oggetto sociale e che abbiano la propria residenza ovvero operino nella zona in cui viene svolta l'attività sociale.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Non possono essere soci lavoratori coloro che esercitando in proprio, o avendo interessenza diretta in, imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

E' fatto, inoltre, divieto ai soci lavoratori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Possono essere, altresì, soci le persone fisiche aventi i requisiti di tecnici di settore e di tecnici di amministrazione nel numero necessario al buon funzionamento della società.

A tal fine, l'organo amministrativo valuterà l'adeguatezza del livello professionale anche in virtù di principi, quali il titolo di studio, l'esperienza professionale, i requisiti e le qualifiche professionali maturate, la frequenza di corsi di formazione sostenuti presso enti riconosciuti a tale scopo.

5.6 Possono essere, altresì, ammessi a far parte della Cooperativa, ai sensi dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59, nonché dell'art.2548 cod.civ., soci sovventori, persone fisiche e/o giuridiche, in conformità alle previsioni di cui all'art.11 della legge 8 novembre 1991, n.381.

Per i soci finanziatori e sovventori non sono richiesti i requisiti previsti dall'art.4, comma 1, della Legge Regionale 2 marzo 2020, n.1.

La Cooperativa, all'uopo, garantisce la promozione di fondi destinati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, i quali verranno costituiti ed alimentati dai conferimenti dei soci sovventori.

I conferimenti stessi potranno avere ad oggetto denaro, beni mobili ed immobili, crediti e contratti. Le partecipazioni dei soci sovventori potranno, pertanto, essere caratterizzate dall'esecuzione di prestazioni accessorie consistenti in prestazioni diverse dalla dazione di denaro.

I soci sovventori verranno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.

I soci sovventori vanteranno quote nominative liberamente trasferibili, fatta salva l'ipotesi di quote caratterizzate dalla presenza delle suindicate prestazioni accessorie, il trasferimento delle quali sarà subordinato al previo gradimento espresso, per iscritto, dal Consiglio di Amministra-

zione. In caso di mancato gradimento, il quale dovrà essere giustificato e non legato al merum arbitrium, il Consiglio stesso provvederà ad indicare altro soggetto acquirente ad esso gradito. Il socio sovventore il quale intenda trasferire le azioni deve comunicare, a mezzo lettera raccomandata a/r, al Consiglio di Amministrazione, il proposto acquirente ed il Consiglio ha facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'assegnazione materiale delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote di spettanza dei soci sovventori, fermo restando che il tasso di remunerazione non può, comunque, essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello stabilito per i soci ordinari.

I voti attribuiti ai soci sovventori, laddove essi venissero muniti del diritto di voto, non devono superare il terzo dei voti spettati a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi il predetto limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi espressi.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera c), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite d'esercizio, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La deliberazione stabilisce, altresì, i compiti che vengono assegnati al Consiglio di Amministrazione inerenti all'effettiva assegnazione delle quote.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori, fermo restando che la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 cod.civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento eventualmente statuito dall'assemblea in sede di avvenuta assegnazione delle quote di partecipazione. In tale ultimo caso, come pure nell'ipotesi di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato, ai sensi di legge.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate per i

soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto, con la debita eccezione delle disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause d'incompatibilità.

5.7 Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

5.8 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;
- c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore ad euro 25,00 (venticinque), nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) versamento della tassa di ammissione;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- f) dichiarazione della propria volontà di assumere una delle seguenti qualifiche:
 - f.1) socio cooperatore prestatore di lavoro,
 - f.2) socio cooperatore volontario di cui all'articolo 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381;
 - f.3) socio sovventore;

La domanda di ammissione da parte del socio sovventore persona giuridica dovrà contenere:

- 1) denominazioni o ragione sociale, sede, attività;
- 2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;
- 3) caratteristiche ed entità degli associati;
- 4) ammontare sul capitale sociale che si propone di sottoscrivere comunque per un importo complessivo non inferiore ad euro 1,00 (uno);
- 5) versamento della tassa di ammissione;
- 6) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui innanzi e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente punto 5.3, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo sette.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera

diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

ART. 6 PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE

6.1 Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e costituito dai conferimenti dei soci e dai conferimenti eventualmente imputabili a capitale effettuati dai sottoscrittori di strumenti finanziari;

b) dalla riserva legale, formata mediante accantonamento degli utili annuali ad essa devoluti e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ovvero agli eredi e legatari del socio defunto;

c) da eventuali riserve straordinarie concretatesi nel rispetto delle normative vigenti, con le sole somme versate dai soci;

d) dai proventi derivanti da atti di liberalità provenienti da soggetti pubblici e privati, anche non soci;

e) da eventuali altre riserve create dall'organo assembleare;

f) da ogni altro fondo e/o accantonamento, costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

g) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale, formato anche dai conferimenti dei soci sovventori. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

6.2 Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo secondo le disposizioni di legge vigenti al tempo della sottoscrizione.

6.3 Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ART. 7 STRUMENTI FINANZIARI

7.1 La società ha facoltà di emettere, con deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria, supportata dalle maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali e nel rispetto della disciplina prevista in materia di società

per azioni, strumenti finanziari, sino ad un ammontare cinquanta volte superiore quello del patrimonio netto, forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi, con esclusione dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea generale dei soci, salvo quanto nel prosieguo specificato.

7.2 In particolare, viene riconosciuto, sin d'ora, ai possessori di strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società:

- a) il diritto di provvedere alla nomina di un membro componente del consiglio di amministrazione;
- b) il diritto di designare, ove resosi necessario ai sensi di legge ovvero reputato opportuno dalla compagine sociale, uno dei membri componenti il collegio sindacale;
- c) il diritto di voto nelle assemblee aventi all'ordine del giorno la modificazione dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede sociale all'estero, la trasformazione della società in altro tipo disciplinato dalla normativa, la fusione e/o la scissione della società, lo scioglimento anticipato, nonché la revoca dello stato di liquidazione;
- d) il diritto di essere preferiti, rispetto ai soci, nella ripartizione di eventuali utili distribuibili ai sensi di legge, nonché nel rimborso del capitale sociale.

I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono, peraltro, alle riserve indivisibili a norma dell'art.2545 ter cod.civ..

7.3 Ai possessori di strumenti finanziari, i quali provvederanno, ai sensi dell'art.2447 octies cod.civ., a riunirsi in assemblea speciale, non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Nell'ipotesi in cui i possessori di strumenti finanziari dovessero rendersi inadempienti delle prestazioni assunte, ai sensi di legge, nei confronti della società, l'importo di titoli da ciascuno di essi sottoscritto verrà, ipso facto, acquisito dalla società, senza rimborso alcuno.

7.4 Le deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci suscettibili di rappresentare pregiudizio per i diritti dei possessori di strumenti finanziari, i quali hanno facoltà di recedere ai sensi di legge, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata, regolata dalla medesime norme disciplinanti il funzionamento dell'assemblea straordinaria.

La circolazione degli strumenti finanziari avviene nel rispetto delle modalità prescritte per le quote sociali, individuate nel successivo art.8).

ART.8 QUOTE SOCIALI

8.1 Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne

comunicazione all'organo amministrativo a mezzo invio lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale del luogo in cui trovasi ubicata la sede legale della società.

8.2 Il socio che non esegue, in tutto ovvero in parte, il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'art. 2533 cod.civ..

ART. 9 RECESSO

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede legale della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni tali da comportare una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni tali da determinare una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, quarto comma, cod.civ..

Il diritto di recesso spetta, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

9.2 Il socio il quale intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r da inviarsi entro quindici (15) giorni dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio ai fini delle comunicazioni inerenti al procedimento.

Se la circostanza che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare alla compagine sociale i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuta a conoscenza.

Il recesso, il quale non può essere parziale, si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla

sede legale della società ed ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte degli amministratori.

La dichiarazione di recesso deve essere esaminata dagli amministratori entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti, devono darne immediata comunicazione al socio, che può fare opposizione al tribunale.

Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

9.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ART.10 MORTE DEL SOCIO

10.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni del successivo art.11).

10.2 E' espressamente consentito agli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società di subentrare nella partecipazione del socio deceduto, previo consenso della maggioranza della compagine sociale superstite; in caso di pluralità di eredi, costoro debbono provvedere alla nomina di un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società acconsenta alla divisione.

ART.11 LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

11.1 I soci che recedono dalla società, nonchè gli eredi del socio deceduto, salvo quanto innanzi precisato, hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione in proporzione del patrimonio sociale e sulla scorta del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o la morte del socio.

Esso, a tale scopo, è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso e, in particolare, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel settore di mercato di propria competenza e di qualsiasi altra circostanza e/o condizione che viene normalmente presa in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale di Benevento, su istanza della parte più diligente, applicando, in tale evenienza, l'art.1349, primo comma, cod.civ..

11.2 Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

ART.12 ESCLUSIONE

12.1 Con decisione da assumersi in assemblea, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza

assoluta del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- a) sia dichiarato interdetto od inabilitato, con provvedimento giurisdizionale definitivo;
- b) sia sottoposto a procedura concorsuale;
- c) risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- d) risulti mancante o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- e) senza preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle perseguite dalla società.

Il socio può, altresì, essere escluso ai sensi degli artt. 2286, 228, primo comma, e 2531 cod.civ..

12.2 Ai fini della valida costituzione dell'assemblea e onde consentire il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta, pertanto, neppure il diritto di intervento in assemblea.

12.3 Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni dettate in tema di liquidazione del socio recedente di cui al precedente art. 11), restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante la riduzione del capitale sociale.

12.4 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione sarà destinata ad avere effetto decorsi trenta (30) giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso ha facoltà di fare opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

12.5 Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART.13 RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

13.1 Il socio che cessa di far parte della compagine sociale risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per il tempo di un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

13.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso quest'ultima nei limiti di quanto abbia ricevuto per la liquidazione della quota.

13.3 Con le stesse modalità e per lo stesso termine sono responsabili nei confronti della società gli eredi del socio defunto.

ART.14 CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART.15 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

15.1 L'assemblea ordinaria decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla normativa vigente, dai presenti patti

sociali, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori ovvero tanti soci tali da rappresentare un terzo del capitale sociale sottopongano alla sua approvazione.

In ogni caso risultano essere riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- c) la nomina, con l'individuazione delle relative cariche, e la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione;
- d) la nomina dell'organo di controllo (nella forma del sindaco unico e del collegio sindacale) e, se del caso, del revisore legale dei conti, anche nelle ipotesi in cui la legge non ne imponga la sussistenza, e l'attribuzione ai medesimi dell'incarico relativo al controllo della gestione e/o della revisione legale dei conti nel rispetto delle opzioni previste dal successivo art.29;
- e) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- f) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) il trasferimento della sede legale della società nell'ambito del Comune di cui al comma primo del precedente art.2), all'istituzione ed alla soppressione di filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e recapiti tanto in Italia che all'estero.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e/o laddove specifiche esigenze lo richiedano entro un termine superiore ai sensi dell'art.2364 cod.civ.; essa dovrà, inoltre, essere convocata su richiesta scritta da almeno un quinto dei soci e diretta al consiglio di amministrazione.

ART.16 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

16.1 Sono riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modificazioni dei patti sociali;
- b) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- c) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- d) la decisione circa l'emissione di strumenti finanziari;
- e) le altre materie ad essa riservate dalla legge o dai presenti patti sociali.

ART.17 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

17.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nell'ambito del territorio di una nazione appartenente all'Unione Europea.

Nell'ipotesi di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, oppure anche da uno dei componenti della compagine sociale.

17.2 La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora prevista per l'adunanza e gli argomenti da trattare, nonché l'eventuale fissazione di una seconda convocazione, purchè in un giorno diverso da quello convenuto per la prima convocazione, fatto pervenire a tutti i soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento, inviata presso il domicilio dei singoli soci quale risultante dal libro dei soci, o con altro valido strumento cognitivo, comunque tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quale il telefax, la posta elettronica ed altri mezzi simili; in tale ultima ipotesi l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio destinatario e che risultino dalla relativa annotazione effettuata sul Libro dei Soci e, comunque, caratterizzato da comunicazione comprovante l'avvenuta ricezione.

In ogni caso l'assemblea si considera validamente costituita e la deliberazione s'intende adottata quando all'assemblea medesima partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti ovvero informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di avere conoscenza di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART.18 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

18.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, fungerà da presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea, laddove la funzione verbalizzante non sia attribuita ad un Notaio, nomina un segretario, anche non socio, e, se del caso, due scrutatori, scegliendoli anche tra non soci.

18.2 La constatazione della legittima costituzione dell'assemblea è verificata dal presidente, al quale compete, peraltro, il controllo della documentazione all'uopo predisposta e delle eventuali deleghe, con facoltà di acquisire detta documentazione agli atti della società, la direzione ed il regolamento dello svolgersi dell'adunanza, nonché l'accerta-

mento e la proclamazione dei risultati;
una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle deliberazioni assembleari non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.
Le votazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o in altro modo prescelto dall'assemblea medesima, ma mai per scrutinio segreto.

18.3 E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno, inoltre, essere predisposti tanti fogli presenze quanto sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ART.19 DIRITTO DI VOTO

19.1 Non possono partecipare all'assemblea i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge sanciscano la sospensione del diritto di voto.

19.2 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

19.3 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

19.4 I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci con deleghe separate per ognuno di essi.

Fermi i limiti ed i divieti previsti dalla normativa vigente, non possono comunque essere delegati i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci o i dipendenti della società. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia

espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per le successive convocazioni.

Il socio imprenditore individuale, ai sensi dell'art.2539, ultimo comma, cod.civ., può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

19.5 I soci hanno, altresì, la facoltà di avvalersi del voto per corrispondenza, il quale è disciplinato come segue:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro dei soci;

b) l'organo sociale ovvero il Tribunale che provvedono alla convocazione dell'assemblea devono precisare, nella convocazione medesima, se il voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo al quale trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari ai fini di un esercizio informato del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento dell'espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto sino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni dell'assemblea medesima;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

ART.20 QUORUM ASSEMBLEARI

20.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dal precedente art.16), lettere a) e b), è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rap-

presentino almeno la metà del capitale sociale.

20.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

20.3 Per introdurre, modificare o sopprimere diritti di competenza dei singoli soci ai sensi dell'art.2468, terzo comma, cod.civ. è necessario il voto favorevole di tanti soci tali da rappresentare la maggioranza del capitale sociale, salvo in ogni caso il diritto di recesso spettante ex lege in capo al socio interessato dalla deliberazione, diritto da esercitarsi nel rispetto delle modalità fissate nel precedente art.9).
Restano salve le altre disposizioni di legge o dei presenti patti sociali le quali, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART.21 VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal Notaio, se richiesto dalla normativa vigente.

Il verbale deve indicare la data di svolgimento dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio ed a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci.

Eventuali impugnative debbono essere presentate nei modi e termini di legge.

ART.22 ASSEMBLEE SEPARATE E SPECIALI

Viene espressamente stabilito che, ricorrendone i requisiti richiesti dalla normativa vigente, potranno svolgersi assemblee separate disciplinate dall'art.2540 cod.civ., nonché eventuali assemblee speciali tra i possessori di strumenti finanziari nel rispetto delle modalità di cui all'art.2541 cod.civ..

La procedura delle assemblee speciali è disciplinata dalle norme contenute nei presenti patti sociali con riferimento all'assemblea della società.

ART.23 AMMINISTRAZIONE

23.1 La gestione della società si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art.2086, secondo comma, cod.civ. e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Gli amministratori della cooperativa di comunità, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 del codice civile, specificano i criteri seguiti nella gestione sociale per il

conseguimento di benefici o di altre utilità a favore del territorio o della comunità in cui opera la cooperativa medesima, fermo restando quanto previsto all'articolo 2545 del codice civile.

23.2 La società può essere amministrata, in conformità di quanto convenuto dai soci all'atto della nomina, da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, secondo il numero determinato dalla compagine sociale all'atto della nomina. All'atto della nomina degli amministratori si applicano il quarto ed il quinto comma dell'art.2383 cod.civ..

23.3 La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ..

Gli amministratori sono tenuti ad uniformarsi al divieto di concorrenza di cui all'art.2390 cod.civ e sono rieleggibili.

I componenti dell'organo amministrativo non devono versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla legge e devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità e, in particolare, devono:

a) non aver riportato sentenze penali definitive di condanna, né essere sottoposti a procedimenti penali in corso nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna:

- per reati non colposi puniti con pena detentiva superiore a due anni;

- per reati contro la fede pubblica o contro il patrimonio;

- per reati che comportino la pena accessoria dell'interdizione all'esercizio di una professione o di un'arte, ovvero dall'assunzione di uffici direttivi nelle imprese; salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi di legge;

b) non essere sottoposti a procedura fallimentare in corso, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive modifiche ed integrazioni;

c) non aver riportato sentenza penale definitiva di condanna per il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all'articolo 513-bis del Codice Penale;

d) non aver commesso contravvenzioni accertate e non conciliabili in via amministrativa per violazioni di norme:

- in materia di lavoro;

- in materia di previdenza sociale;

- in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

e) non trovarsi in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla legge o dallo statuto.

23.4 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data del-

l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

23.5 Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione vale il disposto dell'art.2386 cod.civ..

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART.24 DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

24.1 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

24.2 A tal fine, l'organo di amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

Le adunanze dell'organo amministrativo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

24.3 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

24.4 Le deliberazioni dell'organo di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli amministratori.

24.5 La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

24.6 E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione

ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno, inoltre, essere predisposti tanti fogli presenze quanto sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ART.25 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

25.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o i presenti patti sociali riservano espressamente ai soci.

25.2 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 cod.civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

25.3 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, istitutori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART.26 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

26.1 L'organo di amministrazione ha la rappresentanza generale della società, tanto in giudizio che nei confronti dei terzi.

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, nonchè ai consiglieri dotati di poteri delegati, nei limiti delle deleghe loro conferite.

La rappresentanza stessa spetta anche al vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, nei casi di assenza od impedimento del presidente. Nei confronti dei terzi, in tal caso, il compimento dell'atto da parte del vice presidente certifica l'assenza o l'impedimento del presidente.

26.2 La rappresentanza sociale compete, altresì, ai direttori,

ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo all'atto della nomina.

ART.27 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

27.1. Agli amministratori compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio dell'attività gestoria.

L'organo assembleare ha la facoltà di attribuire agli amministratori un emolumento ed un trattamento di fine mandato.

L'ammontare di tali eventuali emolumento e TFM e le relative modalità di erogazione e maturazione, saranno determinati di volta in volta dallo stesso organo assembleare con apposita delibera, in conformità con la normativa vigente in materia, inclusi i limiti previsti per le Imprese Sociali.

27.2 Gli amministratori vengono espressamente esonerati dal prestare cauzione.

ART.28 RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E CONTROLLO DEI SOCI

28.1 Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.

28.2 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

28.3 L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.

In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

28.4 Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia

all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.

Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

ART.29 ORGANO DI CONTROLLO

Per quanto attiene agli organi di controllo e di revisione legale dei conti, alla società sarà consentito fruire di tutte le opzioni organizzative ed operative previste in merito dalla normativa vigente.

Competerà, peraltro, ai soci la facoltà di istituire, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art.21), l'organo di controllo (nella forma del sindaco unico o del collegio sindacale) e, se del caso, il revisore legale dei conti, nel rispetto della disciplina prevista dall'art.2477 cod.civ., anche nelle ipotesi in cui la legge non ne imponga la sussistenza.

I soci possono stabilire che l'incarico relativo al controllo della gestione e/o della revisione legale dei conti sia attribuito:

a) esclusivamente ad un organo sindacale (sindaco unico o collegio sindacale), il quale sarà investito tanto del controllo della gestione quanto della revisione legale dei conti;
b) separatamente a due organi diversi e, in particolare:

- da un lato, al sindaco unico o, in alternativa, al collegio sindacale con competenza a svolgere il controllo della gestione;

- dall'altro, al revisore (persona fisica o società di revisione) con competenza ad esercitare la revisione legale dei conti;

c) al solo revisore (revisore legale dei conti o società di revisione legale dei conti).

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dal già citato art.2477 cod.civ. e facoltativa in assenza delle condizioni medesime.

Per la disciplina dell'organo di controllo, valgono le disposizioni normative stabilite in materia.

L'organo di controllo della cooperativa di comunità, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 del codice civile, specifica i criteri seguiti nella gestione sociale per il

conseguimento di benefici o di altre utilità a favore del territorio o della comunità in cui opera la cooperativa medesima, fermo restando quanto previsto all'articolo 2545 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo non devono versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla legge e devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità e, in particolare, devono:

a) non aver riportato sentenze penali definitive di condanna, né essere sottoposti a procedimenti penali in corso nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna:

- per reati non colposi puniti con pena detentiva superiore a due anni;

- per reati contro la fede pubblica o contro il patrimonio;

- per reati che comportino la pena accessoria dell'interdizione all'esercizio di una professione o di un'arte, ovvero dall'assunzione di uffici direttivi nelle imprese; salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi di legge;

b) non essere sottoposti a procedura fallimentare in corso, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive modifiche ed integrazioni;

c) non aver riportato sentenza penale definitiva di condanna per il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all'articolo 513-bis del Codice Penale;

d) non aver commesso contravvenzioni accertate e non conciliabili in via amministrativa per violazioni di norme:

- in materia di lavoro;

- in materia di previdenza sociale;

- in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

e) non trovarsi in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla legge o dallo statuto.

ART.30 RELAZIONE ANNUALE SUL CARATTERE MUTUALISTICO DELLA SOCIETA'

L'organo amministrativo e l'organo di controllo, quest'ultimo laddove nominato, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, devono, nelle relazioni prescritte dalla legge, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; essi devono, altresì, documentare la condizione di prevalenza di cui all'art.2512 cod.civ. nella nota integrativa al bilancio, provvedendo ad evidenziare contabilmente i parametri individuati nell'art.2513 cod.civ..

ART.31 REGOLAMENTO

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

ART.32 ESERCIZI SOCIALI e BILANCIO SOCIALE

32.1 Ciascun esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude alla data fissata all'uopo nell'atto costitutivo.

32.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione compilerà il bilancio sociale da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 cod.civ..

ART.34 UTILI

33.1 La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale, qualunque sia l'ammontare del fondo relativo, nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e dello statuto;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione di eventuali strumenti finanziari, nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui infra;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

33.2 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

33.3 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto al vaglio.

33.4 Gli utili ed avanzi di gestione, i fondi e le riserve devono essere reinvestiti nello svolgimento delle attività della società, nel perseguimento delle finalità di cui al precedente art.4.

ART.34 PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

34.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Ai sensi dell'art.2514 cod.civ., pertanto:

- a) è fatto espresso divieto alla società di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale sociale effettivamente versato;
- b) è fatto espresso divieto alla società di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.35 RISTORNI

35.1 In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea ha facoltà di deliberare la ripartizione di ristorni ai soci mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di strumenti finanziari.

35.2 I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici.

35.3 I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la debita precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà riferita alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

35.4 I ristorni comunque erogati ai soci non potranno eccedere la misura stabilita dall'art.3 della Legge 3 aprile 2001, n.142, ovvero da altra normativa di tempo in tempo vigente.

ART.36 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

36.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, nonché per la perdita integrale del capitale sociale.

36.2 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali.

36.3 Nel caso di deliberazione dell'anticipato scioglimento, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dalla legge o dai presenti patti sociali, l'assemblea dei soci, con apposita decisione da adottarsi comunque con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art.2489 cod.civ..

36.4 La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per la modifica dei presenti patti sociali. Al socio dissenziente compete il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art.2487 ter cod.civ..

36.5 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

36.6 In caso di scioglimento, la società è obbligata a devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nonchè, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 37 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

37.1 Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra la Società ed i soci, sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e fatta eccezione per quelle controversie che non possono essere oggetto di compromesso ai sensi del codice di procedura civile, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico, il quale verrà designato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede legale la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici (15) giorni dalla richiesta fatta dalla parte diligente.

Nell'ipotesi in cui il soggetto designato non provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'organo arbitrale deciderà entro il termine di giorni novanta (90) dalla composizione, in modo vincolante tra le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo di deposito del lodo.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

37.2 Non possono rappresentare oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

37.3 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti e/o dissenzianti possono, entro i successivi novanta (90) giorni, esercitare il diritto di recesso in conformità al precedente art.9).

ART.38 CONTROLLI

Ai fini dell'individuazione delle norme disciplinanti la materia dei controlli si opera espresso rinvio a quanto contenuto nella Sezione VI, Capo I, Titolo VI, del cod.civ..

ART.39 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dai presenti patti sociali, si applicano le normative vigenti del codice civile e della legislazione speciale. F.to:

CARUSO VIRGINIA N.Q..

AMBROGIO ROMANO NOTAIO SIGILLO

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82.